Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Violazione dello star del credere nel contratto di agenzia

Cassazione Civile, ordinanza n. 1226 del 2026: la cessione simulata delle merci all'agente vìola il divieto imperativo di star del credere ex art. 1746 c.c.

FP Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Impresa e Lavoro Autonomo 6 Novembre 2026

Lettura 10 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1226

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 1746 c.c. • Art. 1749 c.c. • Art. 1751-bis c.c.

DECISIONE
Accoglie in parte il ricorso e cassa con rinvio

PRINCIPIO DI DIRITTO

Il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce, in quanto aggira il divieto inderogabile dello star del credere di cui all'art. 1746 c.c. e snatura la causa tipica del rapporto.

Stato della questione: La Suprema Corte consolida i limiti inderogabili dell'autonomia contrattuale nel rapporto di agenzia, sancendo la nullità di qualsiasi meccanismo di acquisto preliminare di merci da parte dell'agente volto ad aggirare il divieto dello star del credere.

ABSTRACT (ITALIANO)

L'ordinanza della Cassazione Civile n. 1226 del 2026 affronta i limiti dello **star del credere nel contratto di agenzia** e la compatibilità con il divieto inderogabile posto dall'art. 1746 c.c. Il Collegio sancisce la **nullità per illiceità della causa** dello schema negoziale che impone all'agente l'acquisto preliminare dei beni per la rivendita, traslando integralmente il **rischio di insolvenza** dei clienti terzi. Viene ribadita la facoltà di regolare pattiziamente il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751-bis c.c., confermando la derogabilità della sua naturale onerosità nell'an e nel quomodo.

ABSTRACT (ENGLISH)

The Italian Court of Cassation, in order no. 1226 of 2026, clarifies the mandatory prohibition of del credere arrangements in commercial agency contracts pursuant to Article 1746 of the Italian Civil Code. The Court declares void for unlawful purpose under Article 1344 any contractual scheme forcing the commercial agent to purchase goods prior to reselling them to customers, thereby surreptitiously shifting the third-party insolvency risk onto the intermediary. Furthermore, the decision reaffirms the parties' freedom to structure post-contractual non-compete covenants under Article 1751-bis, holding that the remuneration requirement remains default rather than mandatory.

Punti chiave

01.
Divieto imperativo:
L'art. 1746 c.c. vieta qualsiasi patto che addossi all'agente commerciale la responsabilità per l'inadempimento del terzo contraente al di fuori delle eccezioni tipiche ed eccezionali di legge.

02.
Frode alla legge ex art. 1344 c.c.:
L'imposizione dell'acquisto forzoso delle merci o la cessione dei beni a conguaglio delle provvigioni integra una traslazione generalizzata del rischio d'insolvenza radicalmente nulla.

03.
Inefficacia dei correttivi:
La pattuizione di maggiorazioni provvigionali o la facoltà di disporre della merce rimasta insoluta non valgono a sanare la deviazione dalla causa tipica dell'agenzia.

04.
Patto di non concorrenza:
La naturale onerosità dell'indennità post-contrattuale ex art. 1751-bis c.c. è derogabile nell'an e nel quomodo, consentendone anche l'anticipazione in costanza di rapporto.

01. DIVIETO DI STAR DEL CREDERE NEL CONTRATTO DI AGENZIA E INDEROGABILITÀ DELL'ART. 1746 C.C.

La disciplina che governa lo **star del credere nel contratto di agenzia** rappresenta uno dei presidi di tutela più rigorosi apprestati dall'ordinamento a salvaguardia dell'equilibrio economico tra le parti. Con la riforma attuata dal d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in recepimento della direttiva 86/653/CEE, il legislatore ha riscritto l'art. 1746 c.c., sancendo al terzo comma un espresso divieto di qualsiasi accordo che attribuisca all'agente la garanzia dell'adempimento del terzo per le obbligazioni nascenti dagli affari promossi. Tale divieto risponde all'esigenza di preservare la **natura causale dell'intermediazione commerciale**, nella quale il preponente assume integralmente il rischio economico d'impresa e l'insolvenza della clientela, mentre l'agente sopporta esclusivamente l'onere delle spese di organizzazione della propria attività promozionale.

L'apertura eccezionale prevista dal testo vigente dell'art. 1746, comma 3, c.c. consente alle parti di pattuire una garanzia solo in via del tutto occasionale, per singoli affari specificamente individuati e con limiti stringenti sia quantitativi che economici. Tale garanzia non può comunque superare la provvigione spettante per la transazione e deve prevedere un **apposito corrispettivo ulteriore** a favore dell'intermediario. Ne discende che la garanzia generalizzata dell'insoluto non costituisce un elemento accessorio negoziabile, ma un patto espressamente interdetto dalla legge, la cui introduzione vìola una norma imperativa di ordine pubblico economico volta a impedire l'ingiustificata traslazione del **rischio di solvibilità commerciale**.

Nella prassi contrattuale delle reti distributive, tuttavia, le imprese mandanti hanno tentato a più riprese di aggirare l'interdizione codicistica elaborando schemi contrattuali complessi. Tra queste fattispecie spiccano i modelli di cessione preventiva o coattiva dei prodotti all'agente, formalmente qualificati come forniture commerciali o concessioni di vendita, ma inseriti nel quadro funzionale della promozione nella zona riservata. La Suprema Corte, intervenendo sulla questione con l'ordinanza n. 1226 del 2026, ha chiarito che il divieto di garanzia non può essere eluso mediante la sovrapposizione formale di schemi traslativi, riaffermando l'intangibilità dell'assetto sinallagmatico legale [1].

Come si evince anche dai principi elaborati nella disciplina economica dei contratti di agenzia, la qualificazione di un negozio non dipende dal *nomen iuris* assegnato dai contraenti, ma dalla concreta regolazione degli interessi. Quando l'effetto economico finale si traduce nell'accollo sistematico dell'insoluto in capo al collaboratore autonomo, l'operazione

incorre nella sanzione della **nullità assoluta della clausola**, con ripristino dell'obbligo del preponente di corrispondere per intero il maturato provvigionale.

02. CESSIONE DELLE MERCI ALL'AGENTE E FRODE ALLA LEGGE

2.1 — Quando la cessione preliminare integra violazione dello star del credere?

L'interrogativo pratico su **quando la cessione preliminare integri violazione** del divieto legale impone un'attenta ricognizione delle modalità attuative dell'incarico promozionale. Nella vicenda decisa dalla Suprema Corte, l'accordo intercorso tra la mandante e l'agente prevedeva la formale cessione della proprietà dei prodotti commercializzati in luogo del pagamento delle provvigioni già maturate nel corso del tempo. Tale meccanismo, apparentemente strutturato come una serie continuativa di forniture o vendite tra professionisti, riversava sull'agente l'onere finanziario integrale per l'eventuale insoluto dei clienti residenti nell'intera zona contrattuale assegnata.

I giudici di merito avevano inizialmente ritenuto valido il patto, valorizzando un preteso elemento di netta discontinuità rispetto al tipo negoziale dell'agenzia: il passaggio della proprietà delle merci in capo all'agente avrebbe consentito a quest'ultimo di **disporre autonomamente dei beni** in caso di inadempimento del terzo e di beneficiare di una provvigione percentuale sensibilmente maggiorata. Tuttavia, la Cassazione ha censurato con fermezza tale ricostruzione, evidenziando che l'accordo non operava in via autonoma, bensì era inscindibilmente funzionalizzato alla gestione della rete commerciale del mandante.

La cessione forzosa della merce o la sua attribuzione sostitutiva integra un'evidente elusione del precetto imperativo quando la causa in concreto dell'operazione mira a esonerare l'impresa dai normali rischi del mercato. La Suprema Corte ha difatti ribadito che trasferire l'inadempimento del cliente all'agente per un'intera area territoriale snatura l'essenza stessa dell'intermediazione, ricadendo a pieno titolo nel divieto di garanzia patrimoniale non consentita [1].

2.2 — Nullità per illiceità causale ex art. 1344 c.c. e inefficacia dei correttivi provvigionali

La qualificazione dell'accordo come **negozio in frode alla legge** ai sensi dell'art. 1344 c.c. costituisce il passaggio argomentativo centrale della decisione. L'ordinamento colpisce di nullità radicale non solo le clausole apertamente contrastanti con norme proibitive, ma anche l'utilizzo combinato di strumenti formalmente leciti per raggiungere un risultato pratico equivalente a quello vietato. L'imposizione dell'acquisto e della successiva rivendita dei prodotti si traduce esattamente nella creazione di uno star del credere atipico a carico dell'agente, privo di qualsivoglia autorizzazione legislativa.

> *L'imposizione dell'acquisto delle merci all'agente in sostituzione delle provvigioni spettanti cela una traslazione surrettizia dell'insolvenza della clientela, integrando un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c. radicalmente nullo.*

Sul punto assume rilievo dirimente la censura rivolta ai supposti correttivi economici predisposti dalle parti. La preponente aveva difatti eccepito che la pattuizione garantisse all'agente un **margine provvigionale maggiorato** rispetto ai compensi standard, nonché la facoltà di recuperare le merci non pagate. Il Collegio ha replicato precisando che

un incremento del corrispettivo non vale in alcun modo a sanare un patto nullo: la gravità della traslazione economica impedisce che un'indennità economica privata possa derogare a un divieto posto a presidio di interessi generali dell'ordinamento.

La declaratoria di nullità per frode alla legge evidenzia la netta asimmetria tra l'inderogabilità dell'art. 1746 c.c. e la diversa disciplina di altri patti accessori del rapporto, quale il patto di non concorrenza post-contrattuale, ove la legge non prevede una nullità testuale e consente una più ampia autonomia alle parti nella determinazione dei reciproci obblighi economici [2].

03. DISCIPLINA DEL PATTO DI NON CONCORRENZA ED EQUILIBRIO DEL SINALLAGMA

3.1 — Derogabilità dell'indennità ex art. 1751-bis c.c. nell'an e nel quomodo

Nel quadro complessivo della regolazione del rapporto di agenzia, la disciplina del **patto di non concorrenza post-contrattuale** si colloca su un piano dogmatico nettamente divergente rispetto alle norme imperative a presidio del rischio d'impresa. L'art. 1751-bis c.c. stabilisce che la previsione di una limitazione dell'attività dell'agente per il periodo successivo allo scioglimento del contratto comporta la corresponsione di una specifica indennità di natura non provvigionale. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che tale disposizione non è assistita da alcuna comminatoria di nullità testuale.

La mancata previsione di un corrispettivo dedicato, o la sua quantificazione forfettaria, non determina l'invalidità del vincolo di astensione biennale. La **naturale onerosità della clausola** risponde a un interesse disponibile delle parti e può essere liberamente negoziata. Ne discende che i contraenti possono legittimamente concordare la gratuità del patto, ritenendo che il sacrificio imposto all'intermediario sia già compensato dal trattamento provvigionale complessivo assicurato durante lo svolgimento del rapporto.

Tale facoltà di deroga si estende pienamente non solo all'*an* della prestazione indennitaria, ma anche al *quomodo*. Risulta pertanto perfettamente valida la clausola contrattuale che prevede la liquidazione anticipata e rateale dell'indennità in costanza di rapporto, accorpata ai flussi provvigionali ordinari salvo conguaglio finale, senza che ciò integri alcuna lesione dell'equilibrio sinallagmatico tutelato dall'ordinamento [2].

3.2 — Differenza tra agenzia e procacciamento d'affari nella regolazione del compenso

L'esatta qualificazione della fattispecie assume rilievo determinante per stabilire quali tutele economiche e indennitarie competano effettivamente all'intermediario. La **differenza tra agenzia e procacciamento d'affari** o figure affini risiede nei caratteri della stabilità dell'incarico e della continuità temporale della prestazione promozionale su una circoscritta zona territoriale. Nelle ipotesi in cui l'attività sia limitata a compiti occasionali di mera propaganda o divulgazione scientifica, difetta la promozione sistematica di contratti per conto della mandante, precludendo l'applicazione analogica delle norme di favore.

Ove manchi il vincolo stabile di intermediazione, non possono trovare ingresso né le indennità di fine rapporto previste dalla contrattazione collettiva, quale l'indennità suppletiva di clientela o il FIRR, né il regime cogente di salvaguardia provvigionale. Nei rapporti di agenzia autentici, invece, l'agente matura il diritto alle provvigioni e ai compensi accessori per l'attività di riscossione o incasso solo in presenza di pattuizioni espresse che colleghino tali compiti a una remunerazione autonoma, specie laddove non sia contrattualmente pattuita la responsabilità per errori contabili.

I confini della figura negoziale incidono direttamente sulla sorte del patto di non concorrenza: la validità del vincolo post-contrattuale non risente dell'assenza di un emolumento separato pagato in un'unica soluzione, purché le modalità attuative concordate tra le parti riflettano un regolamento di interessi coerente e non imposto abusivamente dal contraente forte [3].

3.3 — Distinguishing e limiti applicativi nei rapporti di concessione di vendita

Un'operazione di rigoroso **distinguishing** consente di tracciare con nitidezza i **limiti applicativi** della nullità sancita per violazione dello star del credere. La sanzione di illiceità causale colpisce l'acquisto forzoso di merci imposto all'agente quando tale atto serve a mascherare l'accollo del rischio d'insoluto della clientela all'interno di un persistente rapporto promozionale. Al contrario, il divieto ex art. 1746 c.c. non trova applicazione nell'autentico contratto di concessione di vendita o distribuzione commerciale, in cui il concessionario agisce quale autonomo acquirente-rivenditore a proprio rischio d'impresa, determinando liberamente i prezzi di rivendita e sopportando il margine commerciale netto.

A differenza del concessionario commerciale, l'agente non acquista i prodotti per farne oggetto di una propria e autonoma strategia d'impresa sul mercato, bensì opera nell'interesse altrui per sviluppare il portafoglio della casa mandante. L'operazione negoziale mista, che innesta fittiziamente la vendita all'intermediario per renderlo responsabile delle perdite su crediti verso terzi, non è qualificabile come concessione, ma rappresenta una fattispecie elusiva radicalmente nulla.

Elemento negoziale	Star del credere (art. 1746 c.c.)	Patto di non concorrenza (art. 1751-bis c.c.)
Natura della norma	Imperativa e inderogabile per la garanzia ordinaria	Dispositiva e derogabile nell'an e nel quomodo
Sanzione per clausola elusiva	Nullità radicale ex art. 1344 c.c. per frode alla legge	Piena validità della clausola anche se non remunerata
Oggetto della tutela	Salvaguardia dell'ordine pubblico economico e rischio d'impresa	Interesse patrimoniale disponibile del singolo agente
Modalità di corresponsione	Corrispettivo straordinario per singoli affari circoscritti	Liquidabile anche anticipatamente e con ratei provvigionali

04. RIMEDI PROCESSUALI, ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO E PROFILI DIFENSIVI

La qualificazione della cessione merci come patto elusivo dello star del credere genera rilevanti riflessi sul piano processuale e sulla **strategia difensiva del contenzioso** tra agente e preponente. Quando l'impresa mandante agisce in giudizio per pretendere il pagamento delle partite di merce formalmente intestate all'agente o per opporre in compensazione i relativi importi a decurtazione delle provvigioni maturate, il difensore dell'agente ha l'onere di eccepire tempestivamente la **nullità assoluta della clausola ex art. 1344 c.c.** Tale eccezione, rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, paralizza la pretesa creditoria della società e impone il ricalcolo integrale dei corrispettivi spettanti per la promozione degli affari.

Sotto il profilo dell'**onere della prova in giudizio**, spetta all'intermediario commerciale allegare e dimostrare l'inserimento funzionale della fornitura nel programma distributivo della mandante, evidenziando come l'acquisto della merce non rispondesse a una libera scelta commerciale autonoma, ma costituisse la condizione contrattuale imposta per lo svolgimento dell'attività nella zona di esclusiva. La produzione dei rendiconti provvigionali, delle bolle di consegna ai clienti terzi e delle comunicazioni aziendali consente di provare che l'operazione mirava unicamente a traslare il rischio di insolvenza del mercato.

Ulteriori complessità operative emergono nella gestione delle contrapposte domande risarcitorie, in particolare ove la preponente lamenti la violazione del patto di non concorrenza e reclami il pagamento della penale contrattuale. Sul versante delle eccezioni di merito, l'agente non può limitarsi a invocare il ritardo o l'omesso versamento dell'indennità post-contrattuale per sottrarsi automaticamente al vincolo di non fare, né può ritenere che l'obbligazione di pagamento della mandante condizioni in via preventiva l'efficacia del patto.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di art. 1460 c.c., l'eccezione d'inadempimento esige una **valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti** ancorata ai principi di proporzionalità e buona fede contrattuale. Il giudice di merito è chiamato a verificare se il mancato pagamento tempestivo dell'indennità sia di gravità tale da giustificare la violazione del divieto di concorrenza, tenendo conto dell'equilibrio sinallagmatico e del pregiudizio concreto arrecato alle parti nel caso specifico [4].

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1746 c.c.
— Obblighi dell'agente e divieto del patto di star del credere

Art. 1749 c.c.
— Obblighi del preponente e trasparenza economica del rapporto

Art. 1751-bis c.c.
— Patto di non concorrenza post-contrattuale e indennità

Art. 1344 c.c.
— Contratto in frode alla legge e illiceità della causa

Art. 1460 c.c.
— Eccezione d'inadempimento e proporzionalità secondo buona fede

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1226**

— Esito: accoglie in parte il ricorso e cassa con rinvio. Punto: 6.1 e 7. (Sulla nullità per frode alla legge ex art. 1344 c.c. del patto di cessione merci all'agente in sostituzione delle provvigioni per eludere il divieto dello star del credere ex art. 1746 c.c.).

2. **Cassazione Civile, ordinanza 29 agosto 2024, n. 23331**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: 4.5 e 5. (Sulla derogabilità nell'an e nel quomodo della naturale onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751-bis c.c. e sulla legittimità della liquidazione anticipata provvigionale in corso di rapporto).

3. **Cassazione Civile, ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5883**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: 2 e 7. (Sulla distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento d'affari o propaganda e sui presupposti delle indennità di fine rapporto e del patto di non concorrenza).

4. **Cassazione Civile, ordinanza 31 luglio 2024, n. 21524**

— Esito: accoglie in parte il ricorso principale e cassa con rinvio. Punto: 18 e 26. (Sull'applicazione dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. al patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751-bis c.c. e sulla necessaria valutazione comparativa di proporzionalità tra inadempimenti).

FP

Federico Palumbo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.